

Circolare Speciale **44/2021** pagine: 5

Codici identificativi per versamenti sospesi Covid nei modelli dichiarativi

I versamenti sospesi per Covid, effettuati successivamente ai termini ordinari, beneficiando delle specifiche proroghe, devono essere evidenziati nei modelli dichiarativi, compresa la dichiarazione dei redditi, utilizzando appositi codici identificativi.

CODICI IDENTIFICATIVI PER VERSAMENTI SOSPESI COVID NEI MODELLI DICHIARATIVI

I versamenti sospesi per Covid devono essere evidenziati nei modelli dichiarativi, utilizzando appositi codici.

SCHEMA DI SINTESI

DICHIARAZIONI FISCALI



• Si dovrà dare indicazione:
.. dell'importo dei versamenti sospesi;
.. del relativo **"codice identificativo"** della disposizione agevolativa di cui si è beneficiato, da ricercare nella "Tabella versamenti sospesi Covid-19", riportata nelle istruzioni.

SOGGETTI INTERESSATI



Tali righe sono da compilare da parte dei soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

RIGHI DA COMPILARE



• In particolare, i righe da compilare sono i seguenti:
.. rigo RS480 per il **modello Redditi**;
.. rigo IS230 per il **modello Irap**;
.. rigo VA16 per il modello Iva.

QUADRO RS MODELLO REDDITI



Il quadro "RS", al **rigo RS480**, accoglie i versamenti sospesi relativi al modello Redditi (PF, SP, SC, ENC) per i soggetti che erano stati autorizzati a non effettuare alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle **proroghe** disposte dalla norme emergenziali.



• Occorre indicare:
.. in colonna 1: il **codice** desunto dalla "Tabella versamenti sospesi Covid-19";
.. in colonna 2: l'**importo** dei versamenti sospesi in base alla disposizione normativa individuata dal codice indicato nella "colonna 1".



Se un contribuente ha sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni dovrà compilare più righe.

QUADRO IS MODELLO IRAP



• In merito al modello Irap 2021, dovrà essere compilata la sezione XXI del "quadro IS" e, in particolare, il rigo **IS230**, in cui riportare:
.. l'**importo** dei versamenti sospesi;
.. il **"codice identificativo"** della norma emergenziale in base alla quale è stato posticipato o sospeso il relativo versamento.

APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

Tabella versamenti sospesi Covid-19 (Quadro RS - Modello Redditi)

Cod.	Descrizione
2	<p>Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del Dpcm 23.02.2020 Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</p>
3	<p>Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 (art. 19 D.L. n. 23/2020). Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell'opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 126, c. 2, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020 (cfr. risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020).</p>
10	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (art. 13-quinquies, c. 1, D.L. 137/2020) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.</p>
11	<p>Soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi • Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 30 aprile 2021 per: <ul style="list-style-type: none"> .. i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (art. 98 D.L. n. 104/2020); .. i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al punto precedente (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020); .. i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020); .. i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (art. 13-quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020). </p>
14	<p>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020, (art. 1, c. 36, L. 178/2020) Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1.01.2021 al 28.02.2021.</p>

Tavola n. 2

Tabella versamenti sospesi Covid-19 (Quadro IS - Modello Irap)

Cod.	Descrizione
2	<p>Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020</p> <p>Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</p>
10	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto dell'IRAP (art. 13-quinquies, c. 1, D.L. 137/2020)</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.</p>
11	<p>Soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'IRAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 30 aprile 2021 per: <ul style="list-style-type: none"> .. i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (art. 98 D.L. n. 104/2020); .. i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al punto precedente (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020); .. i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020); .. i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (art. 13-quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).

RIGO RS231

- Il rigo IS231 deve essere compilato nell'ipotesi in cui la disposizione che prevede la sospensione del versamento dell'Irap sia contenuta in una legge regionale.
- In particolare, va indicato:
 - .. in colonna 1 il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella codice regione o provincia autonoma nel frontespizio) che ha disposto la sospensione del versamento dell'Irap;
 - .. in colonna 2 l'importo del versamento sospeso in virtù della disposizione normativa emanata dalla Regione o dalla Provincia autonoma individuata dal codice indicato nella colonna 1.
- I soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno sospeso i versamenti in base a disposizioni emanate da diverse regioni devono compilare più righe per indicare gli importi sospesi.

CASO PRATICO

Esempio n. 1

Modello F24 versato il 10.12.2020 (proroga versamento acconto novembre 2020)

Dati esempio Soggetto persona fisica ha versato l'acconto Irpef di € 847 e l'acconto Irap di € 1175 in data 10.12.2020 anziché in data 30.11.2020, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 13-quinquies, c. 1 D.L. 137/2020.

SEZIONE ENRARIO							
codice tributo	denominazione regione/prov./munic. di	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati			
4034		2020	847,00				
					SALDO (A-B)		
TOTALE A			847,00 B			+	847,00
...omissis...							
SEZIONE REGIONI							
codice regione	codice tributo	denominazione/ prov./munic. di	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati		
10	3813		2020	1.175,00			
					SALDO (E-F)		
TOTALE E			1.175,00 F			+	1.175,00
...omissis...							
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI							
codice ente	codice sede	tributo contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importo a debito versati	importo a credito compensati
							SALDO (M-N)
							TOTALE M
							N
							SALDO FINALE
							EURO +
							2.022,00
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A FIRMA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)							
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		<input type="checkbox"/> bancario/postale	
10/12/2020		AZIENDA CAL/SPOSTED		n.ro _____		<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale	
				titolo / emissore su _____		cod. ABI _____ CAB _____	

Esempio n. 2

Compilazione quadro IS - Modello Irap

Sez. XXI	Codice	Importo
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19	5230	
	10	1.175,00

Proroga al 10.12.2020 del secondo acconto

Esempio n. 3

Compilazione quadro RS - Modello Redditi

Sez. XXI	Codice	Importo
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	R5480	
	10	847,00

Proroga al 10.12.2020 del secondo acconto